

**Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità
(OPP 2)**

Modifica del 28 ottobre 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 12 lett. h e i

Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:

- h. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015: dell'1,75 per cento al minimo;
- i. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2016: dell'1,25 per cento al minimo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 831.441.1

